

## Interrogazione a risposta orale

n.3-02326 presentata da Vincenzo Maria Vita - giovedì 21 luglio 2011 - Senato della Repubblica

*Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali*

Premesso che:

ALES Arte lavoro e servizi SpA è una società costituita nel 1998 per volontà e iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), unitamente a Italia lavoro SpA, con il duplice obiettivo di realizzazione di un inedito *multiservice*, destinato al settore dell'arte e della cultura, e di dare occupazione ai lavoratori socialmente utili (LSU, oltre 400 unità) di alcune società dismesse nelle Regioni Lazio e Campania; il capitale sociale, cui non possono partecipare soggetti privati, inizialmente sottoscritto da Italia lavoro SpA (70 per cento) e dal MiBAC (30 per cento), è stato successivamente acquisito interamente da quest'ultimo, al fine di realizzare le norme giurisprudenziali e di legge previste per le società *in house providing*; al momento della costituzione della società l'oggetto sociale concerneva, tra l'altro, i servizi nel settore dei beni culturali: prioritariamente servizi di manutenzione edifici, di manutenzione e riparazione impianti, di pulizia aree interne ed esterne, di diserbo; prevedeva, inoltre, i cosiddetti servizi aggiuntivi (servizi al pubblico, visite guidate, gadgettistica, gestione dei centri di incontro e di ristoro, supporto in occasione di mostre e ricorrenze culturali) e i cosiddetti servizi strumentali (servizio di guardiania e biglietteria); i medesimi servizi sono stati erogati dalla società solo nel Lazio e in Campania, sulla base di specifiche convenzioni; con la modifica statutaria del 22 gennaio 2010 è stato integrato ed ampliato notevolmente l'oggetto sociale. In particolare, si nota: l'apertura dell'attività societaria al mercato internazionale nonché alla ricerca di *sponsors*; l'inclusione nel *core business* della società, in aggiunta alla generica gestione dei musei, delle aree archeologiche e monumentali, delle biblioteche e degli archivi, anche dei servizi di *bookshop*, dell'attività di supporto alle funzioni del MiBAC e del supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali; l'estensione dell'attività societaria a segmenti del mercato prima non contemplati, tra cui: la gestione del marchio e dei diritti d'immagine; l'attività di pubblicità e promozione in genere di eventi culturali; l'attività di editoria, la riproduzione su licenza e la coproduzione di materiali audiovisivi e didattici in genere, nonché la commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi; l'attività di *merchandising*; l'organizzazione di *call center* e connesso *back office*, ed in tal ambito il supporto all'ufficio relazioni con il pubblico e all'utenza interna del MiBAC; a seguito di tali modifiche il MiBAC ha deciso di ampliare le attività assolvibili da ALES SpA e di affidare a detta società progetti in precedenza affidati a seguito di procedura ad evidenza pubblica a qualificate società private, quali la MP Mirabilia Srl, la Cofely Progetti SpA, la Sistemi per la meteorologia e l'ambiente SpA, la Plans consulting net Srl, Intersistemi Italia SpA, società che hanno sempre impiegato con contratti a tempo indeterminato LSU; tali progetti riguarderebbero in particolare: 1) servizi di comunicazione e promozione del patrimonio culturale, 2) servizi di supporto e monitoraggio della sicurezza dei siti culturali, 3) servizi di riordino e gestione informatizzata degli archivi degli istituti periferici del Ministero, 4) servizi di *contact center*;

considerato che:

la decisione suscita particolari perplessità e preoccupazione soprattutto in ordine alle modalità con cui lo stesso Ministero sta gestendo il passaggio dei lavoratori ex LSU dalle suddette aziende private alla nuova società; con una dichiarazione a verbale, la Fiom-Cgil e la Filcams-Cgil hanno ritenuto di non aderire al verbale di accordo sindacale sottoscritto al riguardo il 25 maggio 2011 presso il MiBAC, denunciando la mancanza delle garanzie di quadro contrattuali e normative entro cui dovrebbe avvenire il suddetto passaggio; a tal proposito, infatti, le suddette organizzazioni sindacali hanno dichiarato che il verbale di accordo non contiene, come più volte richiesto al tavolo da Fiom e Filmcams, la garanzia che i lavoratori siano assunti con contratto a tempo indeterminato e con la salvaguardia dei livelli retributivi e dell'anzianità progressiva. E che il Ministero ha negato un proprio impegno in tal senso, rinviando invece tutta la materia esclusivamente alla successiva negoziazione tra organizzazioni sindacali ed ALES SpA;

ritenuto che:  
l'atteggiamento assunto dal MiBAC nei confronti dei lavoratori risulta tanto più grave ed inaccettabile in considerazione del fatto che si tratta dell'assunzione di lavoratori in una società *in house*, ovvero in una società totalmente controllata che opererà in regime di affidamento diretto per attività precedentemente messe a bando e aggiudicate all'esito dell'espletamento di procedura di gara europea; fino ad oggi il MiBAC ha sempre operato in funzione e a garanzia della tutela dei LSU in servizio, evitando la dispersione dell'esperienza acquisita negli anni dagli stessi; tale finalità emerge anche da quanto contenuto nel protocollo d'intesa trilaterale del 10 dicembre 2010 (con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, Confcommercio e Fipe) in cui si legge che il Ministero ha inteso inserire, tra le condizioni per l'affidamento dei servizi al pubblico, clausole di salvaguardia occupazionale, che necessariamente derivino dai disposti del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o da specifici atti correlati; inoltre, con lettera datata 9 giugno 2011 (prot. n. 70159), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, afferma che in presenza di una "clausola sociale" stabilita dalla contrattazione collettiva, l'utilizzo del personale della precedente impresa affidataria dell'appalto da parte di una società a totale

partecipazione pubblica affidataria del medesimo servizio non è da ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; inoltre, il suddetto articolo 18 dispone che: "Le (...) società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi", si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che, essendo ALES SpA una società *in house*, in particolare una società totalmente controllata dal MiBAC, quest'ultimo abbia delle precise responsabilità nel definire e garantire il quadro normativo entro cui debba avvenire il passaggio dei LSU attualmente dipendenti dalle società Sma, Plans consulting, Mirabilia e Cofely alla stessa ALES SpA;

se non ritenga, dunque, di adoperarsi in tal senso assolvendo ad un suo preciso obbligo nei confronti dei suddetti lavoratori, assicurando che venga loro garantito il contratto a tempo indeterminato e la salvaguardia dei livelli retributivi e dell'anzianità pregressa.